



che nel merito è pacifico e documentalmente provato che la [REDACTED] Banca s.p.a. in data 12.01.07 ha pagato l'assegno n. [REDACTED] - emesso dalla ricorrente senza provvista - dell'importo facciale di euro [REDACTED], per il quale è stata inoltrata la segnalazione presso la C.A.I., nonostante la società traente avesse successivamente eseguito il pagamento della somma complessiva di euro [REDACTED], di cui euro [REDACTED] a titolo di interessi ed euro [REDACTED] a titolo di penale, in data 13.01.07, nelle mani del beneficiario-giratario [REDACTED], giusta dichiarazione del predetto soggetto;

che, pertanto, mancava il presupposto, giusta il disposto ex artt. 2, 8, 9 legge n. 386/90, per l'invio di detta segnalazione al C.A.I., ritenuto che il presupposto di essa, non è la mera emissione di assegno privo di provvista - come ritenuto dalla resistente -, ma è invece costituito dal mancato pagamento del titolo di credito, atteso che è solo da tale situazione che può derivare la lesione degli interessi individuali e collettivi;

che, invero, solo il mancato pagamento del titolo può costituire motivo di pregiudizio individuale per il prenditore o per il giratario che lo presenta all'incasso, nonché causa di incrinazione della fiducia che i cittadini ripongono nell'assegno quale mezzo di pagamento;

che, in ogni caso, risulta che la ricorrente in data 13.01.07 ha pagato la somma complessiva di euro [REDACTED] di cui euro [REDACTED] a titolo di interessi ed euro [REDACTED] a titolo di penale, nelle mani del beneficiario-giratario [REDACTED], giusta dichiarazione del predetto soggetto, e, quindi, nei termini previsti ex art 8 legge n. 356/90, così impedendo alla Banca di procedere a legittima segnalazione al C.A.I.;

#### IL CASO.it

che, sotto il profilo del periculum, la segnalazione alla Centrale Allarme Interbancaria, preclude alla ricorrente la possibilità di accedere al credito con potenziali irreparabili danni;



P.Q.M.

Accoglie il reclamo e in riforma dell'ordinanza del G.D. del Dott. Antonio Perinelli, resa in data 20.07.07, ordina alla [REDACTED] Banca s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, con sede in [REDACTED], di revocare la segnalazione del nominativo "[REDACTED]", con sede in [REDACTED] presso la Centrale Allarme Interbancaria, costituita presso la Banca d'Italia;


condanna la [REDACTED] Banca s.p.a. a rifondere in favore della ricorrente le spese di lite del doppio grado che si liquidano per il primo grado in complessivi euro 1.600,00 di cui euro 100,00 per spese, euro 500,00 per diritti, euro 1.000,00 per onorari e per il secondo grado in complessivi euro 2.000,00 di cui euro 200,00 per spese, euro 700,00 per diritti, euro 1.100,00 per onorari oltre accessori di legge.

Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 19.05.2008.

Si comunichi.


Il Giudice est.

Dott. Antonio Lollo



Il Presidente

Dott. Guido Marcelli



I<sup>A</sup> SEZIONE CIVILE  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il ..... 19/05/08